



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
di concerto con
il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

VISTA la legge 29 dicembre 2022 n. 197 recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

VISTI i commi dal 404 al 413 dell'articolo 1 della legge succitata, ed in particolare il comma 404 concernente l'istituzione della fondazione denominata «Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore», al fine di promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università, centri di ricerca e imprese, che favorisca l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore;

VISTO il comma 406 dell'articolo 1 della medesima legge, come modificato dall'articolo 12, comma 6-ter, decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge summenzionata, approva lo statuto della fondazione, nomina gli organi sociali e ne determina i compensi, e disciplina i criteri e le modalità per l'adesione di enti pubblici e soggetti privati e per la loro partecipazione alle attività della fondazione;

RITENUTO di dover procedere separatamente, con successivi decreti, alla nomina degli organi sociali e alla determinazione dei relativi compensi;

CONSIDERATA l'esigenza di approvare lo Statuto della Fondazione;



ACQUISITO il concerto del Ministro delle imprese e del made in Italy;

DECRETA

Articolo unico

Ai sensi dell'articolo 1, comma 406, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è approvato l'allegato Statuto della Fondazione "Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore".

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2023

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY



ALLEGATO

STATUTO DELLA FONDAZIONE CENTRO ITALIANO PER IL DESIGN DEI CIRCUITI INTEGRATI A SEMICONDUTTORE

Articolo 1

Denominazione - Durata – Sede

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, una fondazione denominata “Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore” (di seguito la “Fondazione”). Con riferimento ad attività e materiale di carattere unicamente promozionale o divulgativo la Fondazione può essere indicata come “Fondazione Chips-IT”.
2. La Fondazione è una persona giuridica di diritto privato ed è soggetta alla disciplina di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice civile.
3. La durata della Fondazione è illimitata e la sua estinzione è disciplinata dal successivo articolo 21 del presente Statuto.
4. La Fondazione ha sede legale e la principale sede operativa a Pavia. Sedi operative secondarie possono essere istituite con le modalità di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d).

Articolo 2

Membri Fondatori e vigilanza

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 405, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono Membri Fondatori della Fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'università e della ricerca.
2. La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy con particolare riferimento all'esame del bilancio della Fondazione e della relazione annuale concernente i risultati dell'attività svolta, approvata dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'articolo 12, comma 3.
3. La Fondazione trasmette annualmente copia del bilancio e della relazione annuale concernente i risultati dell'attività svolta a ciascuno dei Membri Fondatori, i quali possono, altresì, richiedere in ogni momento relazioni ulteriori. La Fondazione è inoltre assoggettata al controllo della Corte dei conti nelle forme previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
4. La vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 è attribuita ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, nominato con le modalità di cui al successivo articolo 12, comma 2, lettera c).

Articolo 3

Membri partecipanti

1. Sono Membri Partecipanti le persone fisiche e giuridiche che si impegnano a contribuire al perseguimento degli scopi della Fondazione per un periodo di almeno tre anni, mediante apporti di risorse in denaro o in natura per un valore non inferiore alla quota minima complessiva dello 0,5 per cento dell'apporto pubblico al Fondo di dotazione in ragione d'anno (di seguito “Membri Partecipanti”). In caso di apporto in natura il Membro Partecipante presenta una relazione giurata di stima predisposta da un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
2. I soggetti che intendono aderire formulano apposita istanza indirizzata al Presidente che ne informa il Consiglio di sorveglianza. La domanda è approvata dal Consiglio di sorveglianza. Successivamente



alla delibera è stipulata apposita convenzione per la disciplina degli obblighi assunti dal Membro partecipante, ivi incluse le modalità con cui questo può mettere a disposizione della Fondazione, fermi restando gli obblighi di contribuzione, conoscenze tecniche, risorse infrastrutturali e apparecchiature ai fini del migliore conseguimento dell'oggetto della Fondazione.

3. La partecipazione alla Fondazione comporta l'obbligo dell'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni, delle procedure e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali e dell'adempimento degli obblighi di contribuzione di cui al comma 1 e degli altri obblighi previsti della convenzione di cui al comma 2. In caso di inadempimento totale o parziale degli obblighi di contribuzione, degli altri obblighi previsti dalla convenzione, di inosservanza dello statuto, dei regolamenti interni, delle procedure e delle deliberazioni della Fondazione o nell'ipotesi di condotta incompatibile con l'impegno di leale collaborazione per il perseguimento degli scopi della Fondazione o con le finalità istituzionali della stessa, il Presidente invia diffida ad adempiere o cessare la condotta incompatibile entro il termine di due mesi. Nelle more è sospesa la partecipazione del soggetto all'attività della Fondazione fino al completo adempimento degli obblighi assunti. Qualora l'interessato non provveda ad adempiere ai propri impegni entro il termine della diffida, il Consiglio di sorveglianza dichiara la cessazione della sua partecipazione alla Fondazione.

4. La partecipazione alla Fondazione non dà diritto ad usufruire di alcuno dei risultati della ricerca o della progettazione svolte dalla Fondazione. I Membri Partecipanti possono formulare proposte per la designazione di membri del Comitato Scientifico.

5. I Membri Partecipanti possono recedere dalla Fondazione per giustificati motivi comunicando tale decisione per iscritto, con un preavviso di almeno tre mesi, fermo restando il rispetto delle obbligazioni assunte nei confronti della Fondazione fino al termine dell'esercizio in cui il recesso viene esercitato.

6. Il Membro Partecipante cessato o receduto non ha diritto al rimborso della quota versata, né al pagamento o alla restituzione di qualunque altro apporto in denaro, beni o prestazioni effettuato nel corso del rapporto.

Articolo 4 Sostenitori

1. Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche e giuridiche che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al perseguimento degli scopi della stessa mediante apporti costituiti da contributi in denaro e/o di beni, materiali o immateriali, servizi o da attività professionali di particolare rilievo. Con apposito regolamento del Consiglio di sorveglianza sono stabilite le modalità per l'assunzione dello status di Sostenitore e le relative cause di esclusione.

2. I Sostenitori potranno destinare il proprio apporto a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

3. Il sostegno alla Fondazione non dà diritto ad usufruire di alcuno dei risultati della ricerca o della progettazione svolte o sostenute dalla Fondazione.

Articolo 5 Scopo e oggetto

1. La Fondazione ha lo scopo di promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati attraverso la propria attività di ricerca presso le sedi, anche facendo leva su collaborazioni a rete con laboratori e gruppi di eccellenza nazionali e internazionali, di rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università, centri di ricerca e imprese che favorisca l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore, anche nell'ambito di iniziative e programmi dell'Unione europea.



2. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 4, la Fondazione può compiere ogni atto necessario e/o utile per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali. In particolare, in via esemplificativa, la Fondazione può:

- a) compiere operazioni bancarie nonché richiedere sovvenzioni, contributi;
- b) stipulare contratti e convenzioni con privati, enti pubblici ed istituti universitari, sia in Italia che all'estero, per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) operazioni finanziarie di indebitamento e operazioni mobiliari e immobiliari;
- d) svolgere tutte le attività necessarie al fine di raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura;
- e) ricevere donazioni anche di beni immobili;
- f) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- g) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, di società, start-up, anche benefit, cooperative e reti, nonché partecipare a società del medesimo tipo aventi scopo sinergico al proprio;
- h) sviluppare e promuovere studi, ricerche e analisi che siano direttamente riconducibili alle attività e finalità della Fondazione;
- i) svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipula di atti e contratti, necessarie alla valorizzazione dei risultati delle ricerche, anche attraverso la tutela brevettuale e/o la registrazione della proprietà intellettuale e industriale e il trasferimento tecnologico alla filiera produttiva, inclusa la concessione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale in licenza a soggetti terzi.

3. I diritti di proprietà intellettuale e industriale conseguiti nell'ambito dell'attività della Fondazione appartengono esclusivamente a quest'ultima, salvo la possibilità di attribuire in via negoziale a terzi la titolarità dei risultati della ricerca e della progettazione relativi a specifici progetti finanziati da enti pubblici o privati.

4. Sono sottoposti alla preventiva autorizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy gli atti adottati in relazione alle operazioni di cui al comma 2 del presente articolo lettere c), f) e g) con esclusione di quelle di locazione o ristrutturazione strettamente funzionali all'operatività della sede principale e delle sedi secondarie. È altresì sottoposta ad autorizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy l'attribuzione in via negoziale a terzi della titolarità dei risultati della ricerca e della progettazione.

Articolo 6

Patrimonio della Fondazione

1. Il patrimonio della Fondazione è articolato in un Fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un Fondo di gestione, destinato alle spese di funzionamento della Fondazione.

2. Il Fondo di dotazione della Fondazione è composto da:

- a) dotazione conferita dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 411, primo periodo, della legge della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- b) apporti dei Membri Fondatori;
- c) contributi dei Membri Partecipanti e dei Sostenitori;
- d) beni mobili ed immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- e) contributi dell'Unione europea, dello Stato, e di enti pubblici e privati e di persone fisiche;
- f) elargizioni erogate da enti pubblici e privati o da persone fisiche, anche sotto forma di beni strumentali;
- g) proventi derivanti dallo sfruttamento economico dei diritti di proprietà intellettuale.

3. Alla Fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla Fondazione è effettuato dall'amministrazione competente,



d'intesa con il Ministro della cultura, fermo restando il relativo regime giuridico dei beni demaniali affidati, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del Codice civile.

4. Le risorse disponibili nel Fondo di gestione, costituito dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 411, secondo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono destinate alla copertura delle spese di funzionamento, individuate nelle spese di logistica e di amministrazione.

Articolo 7 Personale

1. Per lo svolgimento dei propri compiti la Fondazione può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, all'uopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché può avvalersi della collaborazione di esperti, di società di consulenza, nazionali e estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca.

2. Per lo svolgimento delle attività scientifiche, la Fondazione si avvale di scienziati ed esperti selezionati nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, nonché dei requisiti individuati in relazione agli specifici progetti e ambiti di attività.

3. Per lo svolgimento delle attività amministrative, la Fondazione può avvalersi, altresì, di personale assunto a tempo determinato o indeterminato mediante procedure di reclutamento conformi ai principi di pubblicità e trasparenza della selezione, con particolare riferimento alla valutazione del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni da coprire.

4. Il regolamento del personale, approvato con deliberazione del Consiglio di sorveglianza, dovrà garantire adeguate forme di tutela della parità di genere e del principio di non discriminazione.

Articolo 8 Principi di comportamento del personale della Fondazione

1. Entro un anno dall'approvazione dello statuto, il Consiglio di sorveglianza emana un regolamento recante la disciplina degli obblighi di riservatezza e di comportamento di quanti agiscono nell'interesse della Fondazione, improntato ai seguenti principi:

a) principio di appartenenza: tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro o di consulenza con la Fondazione e i componenti degli organi e del Comitato scientifico si impegnano ad agire al fine della realizzazione del bene comune e nell'interesse generale del progresso tecnologico;

b) principio di trasparenza: tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro o di consulenza con la Fondazione, i componenti degli organi e del Comitato scientifico comunicano tempestivamente alla Fondazione qualsiasi situazione di indebito vantaggio personale derivante da progetti, azioni o iniziative della Fondazione nella quale sono a qualsiasi titolo coinvolti;

c) principio di responsabilità: tutti coloro che hanno rapporti di lavoro o di consulenza con la Fondazione, i componenti degli organi e del Comitato scientifico rispondono della correttezza e della efficacia delle attività svolte e rendono conto dei risultati conseguiti sottoponendo le attività a processi di valutazione misurabile;

d) principio di riservatezza: tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro o di consulenza con la Fondazione, i componenti degli organi e del Comitato scientifico sono tenuti a mantenere la riservatezza in ordine a tutte le informazioni e i risultati generati o in ogni modo connessi alle attività di ricerca e sviluppo della Fondazione, ad esclusione dell'utilizzo in pubblicazioni scientifiche autorizzate dal Direttore della Fondazione e di cui il Consiglio di sorveglianza viene regolarmente informato.

Articolo 9 Organi e riunioni



1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di sorveglianza;
- c) il Direttore;
- d) il Collegio dei revisori.

2. Nessun componente di un organo della Fondazione può far parte di un altro organo della medesima, nonché del Comitato scientifico, salvi i casi espressamente previsti dal presente statuto. Nel caso di accettazione di una seconda carica, il soggetto decade automaticamente dalla prima.

3. Sono valide le riunioni a distanza degli organi attraverso strumenti che assicurino i collegamenti video e audio conferenza purché siano identificati i componenti, venga dato atto a verbale della loro identificazione e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 10 Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'articolo 1, comma 406, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sulla base della designazione formulata d'intesa tra i membri fondatori.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, cura le relazioni istituzionali e pubbliche della Fondazione e promuove l'attività formativa e di divulgazione sull'impatto economico e sociale della ricerca scientifica svolta dalla Fondazione.

3. Il Presidente dura in carica tre esercizi e può essere confermato una sola volta. Il mandato del Presidente scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

4. La carica di Presidente della Fondazione è incompatibile con la carica di componente di organo di indirizzo politico come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché con la funzione di membro del Parlamento europeo.

5. Fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di incompatibilità applicabile ai soggetti che rivestono incarichi amministrativi di vertice ovvero incarichi dirigenziali nelle amministrazioni statali, regionali e locali, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato nonché in materia di assunzione di incarichi presso enti pubblici e privati da parte del personale accademico, la carica di Presidente della Fondazione è altresì incompatibile con lo svolgimento di incarichi esecutivi negli organi di amministrazione di imprese o enti di ricerca attivi nella microelettronica e nella relativa filiera produttiva nonché di rapporti di lavoro alle dipendenze degli stessi.

6. Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di sorveglianza.

7. In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni del Presidente sono assunte dal componente del Comitato di Sorveglianza più anziano, che provvede all'esercizio delle relative funzioni per il tempo strettamente necessario.

Articolo 11 Consiglio di sorveglianza

1. Il Consiglio di sorveglianza è composto da quattro membri, compreso il Presidente, nominati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, di cui all'articolo 1, comma 406, della legge n. 197 del 2022, come di seguito indicato:

- a) un membro designato dal Ministero delle imprese e del made in Italy;
- b) un membro designato dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- c) un membro designato dal Ministero dell'università e della ricerca.

2. I membri del Consiglio di sorveglianza sono scelti tra persone di notoria indipendenza, dotate di requisiti di onorabilità e professionalità, che abbiano acquisito esperienza per almeno un quinquennio



svolgendo funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private oppure che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza.

3. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei votanti con la presenza di almeno tre componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. Alle riunioni del Consiglio di sorveglianza può partecipare, senza diritto di voto, il Direttore della Fondazione su invito del Presidente.

5. Ciascun membro del Consiglio di sorveglianza dura in carica tre esercizi, scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere confermato una sola volta. I Consiglieri che sostituiscono quelli cessati dalla carica per qualsiasi motivo sono designati con le stesse modalità con cui era stato designato il precedente e scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

6. Il Consiglio di sorveglianza si riunisce, di norma, presso la sede della Fondazione ed è convocato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata A.R., PEC, o con qualsiasi altro mezzo che fornisca adeguata certezza della provenienza e della data, con preavviso di almeno otto giorni ed indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e dell'ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata anche via PEC contenente le predette indicazioni e con preavviso di tre giorni.

7. Il Consiglio di sorveglianza è convocato almeno ogni quattro mesi e, in ogni caso, quando lo ritenga opportuno il Presidente o lo richiedono almeno due membri del Consiglio di sorveglianza.

8. Delle riunioni dovrà essere redatto verbale da inserire in apposito libro di raccolta.

Articolo 12 **Attribuzioni del Consiglio di sorveglianza**

1. Il Consiglio di sorveglianza ha funzioni di indirizzo e supervisione.

2. In particolare, il Consiglio di sorveglianza:

a) propone la nomina del Direttore;

b) nomina i componenti del Comitato scientifico e ne determina il compenso;

c) nomina l'organismo di vigilanza previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001;

d) delibera l'istituzione delle sedi operative secondarie sulla base dei criteri di competenza differenziata, ovvero diversità nella specializzazione all'interno dei comparti della microelettronica, prossimità a distretti in cui siano già presenti realtà produttive e collaborative nella ricerca e progettazione di circuiti integrati da semiconduttore, nonché efficienza ed economicità in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4;

e) stabilisce le procedure relative all'ammissione, cessazione e recesso dei Membri Partecipanti e assume le relative delibere e stabilisce le modalità per l'assunzione dello status di Sostenitore e le relative cause di esclusione;

f) adotta i regolamenti in materia di modalità di reclutamento e gestione del personale e di comportamento all'interno della Fondazione di cui agli articoli 7 e 8 del presente Statuto;

g) sovrintende al generale coordinamento delle funzioni di controllo interne (internal audit; compliance; risk management);

h) verifica periodicamente l'insorgenza di conflitti di interesse dei componenti degli organi;

i) vigila sull'andamento generale della Fondazione e sull'osservanza dello statuto;

l) esegue una verifica periodica della compatibilità delle cariche dei componenti degli organi con altre attività ed incarichi;

m) autorizza il Presidente a promuovere e transigere liti o resistere in giudizio;

n) può delegare il Direttore alla deliberazione degli atti e operazioni di cui all'articolo 5, comma 2, indicando limiti e condizioni.

3. Il Consiglio di sorveglianza, su proposta del Direttore:



- a) all'inizio dell'operatività della Fondazione procede all'approvazione, sentito il Comitato scientifico, del piano strategico pluriennale per il periodo di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- b) approva annualmente, sentito il Comitato scientifico, gli aggiornamenti al piano strategico pluriennale e il piano programmatico triennale e i suoi aggiornamenti; il piano programmatico include anche il piano dell'attività scientifica corredato di specifici obiettivi in relazione ai diversi ambiti della ricerca e indicatori necessari per la valutazione dello stato di avanzamento delle attività;
- c) approva il bilancio d'esercizio e il bilancio preventivo, corredati della relazione del Collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 18;
- d) approva i regolamenti sul funzionamento della Fondazione;
- e) delibera le modifiche allo statuto, da approvare con le modalità di cui all'articolo 19, comma 1;
- f) approva la relazione annuale di cui all'articolo 2, comma 2, sentito il Comitato scientifico e la invia al Ministero vigilante;
- g) approva il documento contenente il fabbisogno, le modalità di reclutamento e di gestione del personale della Fondazione;
- h) adotta le delibere aventi ad oggetto le operazioni di cui all'articolo 5, comma 2, salvo che le competenze non siano state delegate al Direttore ai sensi del comma 2, lettera n) del presente articolo.

Articolo 13

Direttore

1. Il Direttore è scelto tra personalità di reputazione internazionale, con *curriculum* accademico o aziendale nel campo della microelettronica e con comprovata capacità dirigenziale di organizzazioni e infrastrutture scientifiche multidisciplinari di larga scala o di entità giuridiche, pubbliche o private, complesse. È nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'articolo 1, comma 406, della legge n. 197 del 2022, per un triennio, all'esito di una procedura competitiva internazionale.
2. Il Direttore della Fondazione è responsabile dell'attuazione del piano strategico pluriennale e del piano programmatico triennale approvati dal Consiglio di sorveglianza e svolge ogni ulteriore funzione attribuita dal presente Statuto e dai regolamenti interni. Il Direttore coordina le attività delle sedi operative e riferisce al Comitato di Sorveglianza in merito ai rapporti tra le medesime.
3. Il Direttore adotta le delibere di cui all'articolo 12, comma 2, ove delegato dal Consiglio di sorveglianza ai sensi del medesimo articolo 12, comma 2, lettera n).

Articolo 14

Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è composto da un numero variabile di membri compreso tra un minimo di tre e un massimo di quindici membri scelti dal Consiglio di Sorveglianza tra esponenti di alta qualificazione del mondo scientifico e accademico, in numero prevalente, e nonché tra esponenti dell'industria della microelettronica. I Membri Partecipanti possono indirizzare al Consiglio di Sorveglianza proposte di designazione. Il numero dei componenti del Comitato scientifico può essere tempo per tempo integrato, fermo restando il numero massimo di membri di cui al primo periodo e la prevalenza tra essi di esponenti di alta qualificazione del mondo scientifico e accademico. I componenti del Comitato scientifico restano in carica per un periodo di tre anni a decorrere dalla propria nomina e possono essere confermati una sola volta.
2. Ad ogni rinnovo, il Comitato scientifico elegge tra i propri membri un Presidente che ne coordina i lavori.
3. La partecipazione al Comitato dà diritto ad un compenso determinato dal Consiglio di Sorveglianza.



4. Il Comitato scientifico si riunisce su richiesta del Direttore o di almeno due membri e comunque almeno una volta ogni quattro mesi. Le riunioni del Comitato scientifico si svolgono con le modalità di cui all'articolo 9, comma 3.
5. Delle riunioni del Comitato scientifico deve essere redatto verbale da inserire in apposito libro di raccolta.

Articolo 15 **Attribuzioni del Comitato scientifico**

1. Il Comitato scientifico contribuisce alla definizione degli indirizzi in materia di ricerca e formazione.
2. Il Comitato scientifico può proporre linee di indirizzo strategico e/o operativo e può esprimere pareri non vincolanti, in particolare in relazione a:
 - a) i protocolli delle attività scientifiche di ricerca e il piano programmatico dell'attività scientifica;
 - b) la correlazione tra attività scientifiche e piani pluriennali e la relativa allocazione delle risorse;
 - c) il piano strategico pluriennale e la relazione annuale concernente i risultati dell'attività svolta dalla Fondazione di cui all'articolo 2, comma 2;
 - d) la valutazione e la definizione dei programmi formativi relativi alla microelettronica.
3. Il Comitato scientifico effettua la valutazione scientifica dell'attività svolta dalla Fondazione e redige con cadenza triennale un rapporto sull'attività della Fondazione che faccia particolare riferimento alle pubblicazioni effettuate, ai brevetti depositati e all'impatto delle proprie attività sulla filiera produttiva. Il rapporto è trasmesso al Consiglio di Sorveglianza e ai Membri Fondatori. Il rapporto di valutazione scientifica dell'attività svolta e tutti i dati necessari alla sua elaborazione sono pubblicati sul sito della Fondazione in un'apposita sezione sulla valutazione d'efficacia.

Articolo 16 **Collegio dei revisori**

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e tre supplenti nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'articolo 1, comma 406, della legge n. 197 del 2022, previa designazione dei membri Fondatori. Ogni Fondatore sceglie un membro effettivo ed uno supplente. I membri effettivi e supplenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti tra soggetti iscritti al registro dei revisori legali, ad eccezione del rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale deve essere iscritto nell'elenco di cui all'art. 10 comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.
2. La carica di Presidente del Collegio dei revisori spetta al soggetto designato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Il Collegio dei revisori svolge il controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispose le relazioni ai bilanci consuntivi, ne riferisce al Direttore ed effettua le verifiche di cassa. Il Collegio dei revisori svolge la propria attività ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
4. I membri del Collegio dei revisori restano in carica per tre anni e possono essere confermati per una sola volta.
5. I membri del Collegio dei revisori assistono alle riunioni del Consiglio di sorveglianza.

Articolo 17 **Compensi**



1. I compensi degli organi sono definiti dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze adottato, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, in attuazione dell'articolo 1, comma 406, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Articolo 18

Esercizio Finanziario - Bilancio - Utili e avanzi di gestione

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio di sorveglianza approva, su proposta del Direttore, il bilancio preventivo per l'esercizio successivo corredato della relazione del Collegio dei revisori. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio di sorveglianza approva, su proposta del Direttore, il bilancio di esercizio corredato della relazione del Collegio dei revisori. Per la redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa si applicano, ove compatibili, le disposizioni del Codice civile in tema di società di capitali. Al bilancio di esercizio è allegata una relazione sulla gestione.
3. Il bilancio di esercizio deve essere redatto con chiarezza, in modo da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché il risultato economico di esercizio.
4. Il bilancio di esercizio, entro 15 giorni dalla deliberazione del Consiglio di sorveglianza, deve essere trasmesso alle amministrazioni vigilanti. Eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve sono impiegati unicamente per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente.

Articolo 19

Modifiche statutarie

1. Le delibere di modifica dello statuto, assunte ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera e), sono approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy.
2. Non sono modificabili gli scopi della Fondazione.

Articolo 20

Responsabilità verso i terzi

1. La Fondazione agisce esclusivamente in nome proprio ed è esclusa la facoltà di rappresentare i singoli Membri Fondatori e Membri Partecipanti nei rapporti con i terzi e di assumere obbligazioni per loro conto. A nessuno dei Membri Fondatori e Membri Partecipanti è data la facoltà di rappresentare la Fondazione nei suoi rapporti con i terzi e di assumere obbligazioni per suo conto.
2. Per le obbligazioni assunte in nome della Fondazione da coloro che ne hanno la rappresentanza in base alle disposizioni dello Statuto, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul patrimonio della Fondazione.

Articolo 21

Estinzione

1. L'estinzione della Fondazione è regolata dalle norme del Codice civile.
2. In caso di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto allo Stato.

